



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE E DELLA FASCIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 16 DEL 30.05.2024

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA , DEL GONFALONE ,DELLE BANDIERE, DELLA FASCIA TRICOLORE

ART.1-SCOPO

ART.2-DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ART.3-RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

ART.4-DESCRIZIONE DEL GONFALONE

ART5-USO DEL GONFALONE

ART.6-FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO

ART.7-FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELEGATI

ART.8-ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO COMUNALE

ART.9-ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

ART.10-MODALITA' DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

ART.11-DISPOSIZIONI FINALI

Art.1-Scopo

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere, della fascia tricolore del Sindaco in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti rilevanti, come meglio individuati nei successivi articoli.

Art.2-Descrizione dello stemma

IL Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma così descritto: "partito: nel PRIMO, di verde, alla banda ondata di azzurro, fluttuosa di argento; nel SECONDO, di rosso, al leone d'oro, allumato di rosso, linguato dello stesso, sormontato dalle lettere maiuscole C e D ordinate in fascia, d'oro. Ornamenti Esteriori da Comune", come da decreto del Presidente della Repubblica del 21/11/1995.

Art.3-Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti istituzionali;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal comune di Porto Viro;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

La riproduzione dello stemma del Comune da parti di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore competente e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso, previa richiesta scritta ed acquisita al protocollo dell'Ente.

L'uso improprio o indecoroso dello stemma, o quando da tale uso derivi danno, nocumento o disonore per il Comune e per l'Amministrazione Comunale, determinerà la revoca con apposito atto del patrocinio o della compartecipazione.

Art.4-Descrizione del Gonfalone

Il Gonfalone del Comune di Porto Viro è così descritto “ drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento, come da Decreto del Presidente della Repubblica del 21.11.1995.

Art 5 -Uso del Gonfalone

Il Gonfalone è esposto nella Sala Consiliare insieme alla Bandiera Nazionale, Comunale e quella Europea.

Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle seguenti solennità civili, militari e religiose a cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione comunale.

- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Giorno del ricordo;
- Giornata della memoria.
- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- Festività patronale;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.

La partecipazione del Gonfalone è prevista in occasione di funerali di Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri) deceduti durante la permanenza in carica.

Il Sindaco potrà autorizzare in via eccezionale la partecipazione del Gonfalone a manifestazioni ed iniziative rispondenti ai fini degli interessi istituzionali e collettivi dei quali il Comune è depositario.

Il Gonfalone è retto da un Agente di Polizia Locale o da altro dipendente comunale autorizzato dal Sindaco, decorosamente vestito.

La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o in sua sostituzione dal Vice Sindaco con fascia tricolore.

In caso di loro assenza il Gonfalone può essere accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale o Assessore o Consigliere delegato con propria fascia di rappresentanza.

Se in presenza di Gonfalone della Provincia e/o Regione questo deve avere il posto d’onore a fianco del Gonfalone del Comune.

Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di una istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:

-generalità complete del richiedente;

- il tipo di iniziativa o di manifestazione;

-la durata dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine.

La domanda deve essere inoltrata almeno 7 giorni prima della data di richiesta della presenza del Gonfalone.

Il Gonfalone, in questi casi, sarà portato da un cittadino designato dal Sindaco, allo scopo qualificato come "gonfaloniere" decorosamente vestito.

In ogni caso è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Art. 6 – Fascia tricolore del Sindaco

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco ed in sua assenza o impedimento al Vice Sindaco.

La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di governo.

La fascia può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco o, in sua assenza, il Vice Sindaco, rappresenti l'ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche.

Art. 7 – Fascia del Presidente del Consiglio, Assessori e Consiglieri Delegati

In caso di assenza e/o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, il Sindaco può delegare il Presidente del Consiglio o un Assessore o un Consigliere delegato a rappresentare l'Ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche. In questi casi il Presidente del Consiglio o l'Assessore o il Consigliere delegato può indossare apposito distintivo ovvero fascia di colore giallo con frangia dorata, stemma della Repubblica Italiana e del Comune di Porto Viro, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.

Nelle cerimonie solenni è ammessa la partecipazione del Sindaco o del Vice Sindaco con la fascia tricolore e del Presidente del Consiglio Comunale con propria fascia di rappresentanza.

Art. 8 – Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Comunale

L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

All'esterno delle Sedi comunali sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.

Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di altre bandiere nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 9-Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

La bandiera nazionale, quella europea e quella e quella regionale sono quotidianamente esposte in Sala Consiliare e nell'Ufficio del Sindaco e del Vice Sindaco.

In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, la bandiera europea e quella regionale, a discrezione del Sindaco, sono esposte nelle sale a ciò destinate.

Il Sindaco può disporre l'esposizione di altre bandiere nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 10-Modalità di esposizione delle bandiere

Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere in cattivo stato d'uso; né su di esse né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.

Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudini vigenti.

Art. 11- Disposizioni finali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la duplice pubblicazione prevista dall'art. 70 comma 5 dello Statuto comunale.

Ai sensi dell'art. 70 comma 6 dello Statuto, il regolamento viene sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.